



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

UFFICIO PER LA PROMOZIONE DELLA PARITÀ DI TRATTAMENTO E LA RIMOZIONE DELLE DISCRIMINAZIONI FONDATE SULLA RAZZA O SULL'ORIGINE ETNICA

Rep. 36/2026

OGGETTO: Procedura finalizzata alla stipula di una convenzione tra pubbliche amministrazioni ex art. 12 della Legge n. 241/1990, per la realizzazione di iniziative celebrative in occasione della “Giornata internazionale per l’eliminazione della discriminazione razziale” (21 marzo) - Programma Nazionale (PN) Inclusione e Lotta alla Povertà 2021-2027 (FSE+) – Priorità 1 – Obiettivo ESO4.10 – Macro-azione 4.10.1 – Misura 4.10.1.1 - **Determina a contrarre.**

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante la “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, “Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la direttiva 2000/43/CE del Consiglio del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica;

VISTO il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, recante “Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica”;

VISTO il D.P.C.M. 11 dicembre 2003, recante “Costituzione e organizzazione interna dell’Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull’origine etnica, di cui all’art. 29 della legge comunitaria 1° marzo 2002, n. 39” (di seguito UNAR) istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le pari opportunità;

VISTO il D.P.C.M. 10 aprile 2024 recante “Regolamento di autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri”;

VISTO il D.P.C.M. 1° ottobre 2012 recante “Ordinamento e strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri”, registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 2012, Reg. 9, Foglio 313;

VISTO l’art. 16 del citato D.P.C.M. 1° ottobre 2012, che stabilisce che il Dipartimento per le pari opportunità è “la struttura di supporto al Presidente che opera nell’area funzionale inerente alla promozione ed al coordinamento delle politiche dei diritti della persona, delle pari opportunità e della parità di trattamento e delle azioni di governo volte a prevenire e rimuovere ogni forma e causa di discriminazione”;

VISTA la circolare del Segretario Generale prot. USG n. 6759 del 1° ottobre 2018, inerente aspetti operativi dell’Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull’origine etnica – UNAR;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

UFFICIO PER LA PROMOZIONE DELLA PARITÀ DI TRATTAMENTO E LA RIMOZIONE DELLE DISCRIMINAZIONI FONDATE SULLA RAZZA O SULL'ORIGINE ETNICA

VISTO il D.P.C.M. del 22 febbraio 2019 di modifica del decreto del D.P.C.M. del 1° ottobre 2012, recante “Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri”, registrato dalla Corte dei conti il 5 marzo 2019 al n. 540;

VISTO il D.P.C.M. 8 aprile 2019 concernente la riorganizzazione interna del Dipartimento per le pari opportunità, con efficacia a decorrere dall'8 maggio 2019, registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 2019, reg.ne – succ. al n. 880;

VISTA la Direttiva Generale per l'azione amministrativa e la gestione del Dipartimento per le pari opportunità anno 2025 del 9 luglio 2025, registrata alla Corte dei conti il 26 luglio 2025, al n. 1992;

VISTO il D.P.C.M. del 5 agosto 2022, registrato dalla Corte dei Conti il 14 settembre 2022 al n. 2311, che conferisce al dott. Mattia Peradotto l'incarico di livello dirigenziale generale di Coordinatore dell'Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza e l'origine etnica-UNAR, nell'ambito del Dipartimento per le Pari Opportunità, come modificato dal D.P.C.M. del 21 maggio 2025 registrato dalla Corte dei Conti il 30 giugno 2025 al n. 1774;

VISTA la Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione europea (2016/C202/02);

VISTO il Regolamento (UE) n. 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 (Regolamento FSE+) che istituisce il Fondo sociale europeo + (FSE+) e che abroga il Regolamento (UE) 1296/2013;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo+, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo Europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

VISTO l'Accordo di Partenariato tra l'Italia e la Commissione Europea relativo al ciclo di programmazione 2021-2027 approvato con Decisione di esecuzione della CE il 15 luglio 2022;

VISTO l'art. 5 della legge 183/1987 con la quale è stato istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie;

VISTO il D.P.R. 568/1988 e successive modifiche e integrazioni, che regola l'organizzazione e le procedure amministrative del citato Fondo di rotazione;

VISTO il D.P.R. 10 marzo 2025, n. 66 recante i criteri sull'ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dai Fondi per la politica di coesione e dagli altri Fondi europei a gestione concorrente di cui al Regolamento (UE) 2021/1060 per il periodo di programmazione 2021/2027;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

UFFICIO PER LA PROMOZIONE DELLA PARITÀ DI TRATTAMENTO E LA RIMOZIONE DELLE DISCRIMINAZIONI FONDATE SULLA RAZZA O SULL'ORIGINE ETNICA

sulla protezione dei dati)";

VISTO il "Programma Nazionale (PN) Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027", per il sostegno congiunto a titolo del FESR e FSE+ nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" (CCI 2021IT05FFPR003), approvato con Decisione C(2022) 9029 della Commissione europea del 1° dicembre 2022, a titolarità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione Generale per lo sviluppo sociale e gli aiuti alle povertà – nell'ambito della programmazione europea 2021-2027;

VISTO il Decreto direttoriale n. 21 del 31 gennaio 2023, che ha individuato nel dirigente pro tempore della Divisione III della Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale l'Autorità di gestione (AdG) del PN Inclusione (CCI 2021IT05FFPR003), a norma dell'art. 71 del Regolamento (UE) 2021/1060;

VISTI la Metodologia e i criteri di selezione delle operazioni finanziate nell'ambito del PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027, approvati dal Comitato di Sorveglianza con procedura scritta conclusasi con nota prot. 6527 del 18 maggio 2023, e successive modificazioni;

VISTO il Manuale delle procedure dell'OI nella versione 3 dell'8 settembre 2025 e s.m.i.;

VISTO il Manuale per i beneficiari del PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027, versione 3 del 12 gennaio 2026, e successive modificazioni;

VISTA la Convenzione sottoscritta il 28 dicembre 2023 con l'Autorità di Gestione del PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027 (Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali), nel cui ambito UNAR ha assunto la delega per la realizzazione, in qualità di Organismo intermedio, delle azioni di cui alla Priorità 1 "Sostegno all'inclusione sociale e lotta alla povertà", Obiettivo specifico ESO4.10. "Promuovere l'integrazione socioeconomica delle comunità emarginate come il popolo Rom" e Obiettivo specifico ESO4.11 "Migliorare l'accesso paritario e tempestivo a servizi di qualità, sostenibili e a prezzi accessibili, compresi i servizi che promuovono l'accesso agli alloggi e all'assistenza incentrata sulla persona, anche in ambito sanitario; modernizzare i sistemi di protezione sociale, anche promuovendone l'accesso e prestando particolare attenzione ai minori e ai gruppi svantaggiati; migliorare l'accessibilità l'efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari e dei servizi di assistenza di lunga durata, anche per le persone con disabilità";

VISTO l'articolo 17 e l'Allegato n. 1 della citata Convenzione del 28 dicembre 2023, con cui l'Autorità di Gestione del PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027 ha nominato l'UNAR, OI del PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027, quale Responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del GDPR;

VISTO l'art.1 del citato decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215 che ribadisce l'importanza di disporre "le misure necessarie affinché le differenze di razza o di origine etnica non siano causa di discriminazione, anche in un'ottica che tenga conto del diverso impatto che le stesse forme di discriminazioni possono avere su donne e uomini, nonché dell'esistenza di forme di razzismo a carattere culturale e religioso";

CONSIDERATO che l'UNAR, nell'ambito delle sue funzioni istituzionali, svolge attività di



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

UFFICIO PER LA PROMOZIONE DELLA PARITÀ DI TRATTAMENTO E LA RIMOZIONE DELLE DISCRIMINAZIONI FONDATE SULLA RAZZA O SULL'ORIGINE ETNICA

promozione della parità di trattamento e di rimozione delle discriminazioni razziali anche attraverso "la promozione di studi, ricerche, corsi di formazione e scambi di esperienze [...]", così come previsto dall'art. 7, comma 2 lett. g) del d.lgs. 215/2003;

CONSIDERATO l'interesse istituzionale dell'UNAR affinché non sia praticata alcuna discriminazione diretta o indiretta a causa della razza o dell'origine etnica che si sostanzia nel trattamento differenziato di un individuo o di un gruppo di individui a causa dei suoi/loro tratti somatici, dell'appartenenza culturale, religiosa e di quella linguistica;

CONSIDERATO che l'UNAR, in coerenza con i propri compiti istituzionali, intende promuovere iniziative integrate di informazione e sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulle tematiche legate al contrasto del razzismo, intolleranza e xenofobia;

VISTO il Piano programmatico degli interventi UNAR 2021-2027, approvato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale il 28 maggio 2024;

CONSIDERATO che nell'ambito del predetto Piano programmatico, all'interno della Priorità 1 - Obiettivo specifico ESO4.10 - macro-azione 4.10.1 è prevista la realizzazione di interventi di informazione e sensibilizzazione rivolti all'intera popolazione, da attuare nelle principali sedi di apprendimento dei giovani (scuola, formazione, mondo accademico) e nei luoghi di aggregazione, volti al superamento di pregiudizi per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni;

CONSIDERATO che l'UNAR intende contribuire alla crescita di politiche attive di inclusione sociale dei soggetti più vulnerabili e a rischio di emarginazione in armonia anche con le priorità in materia di pari opportunità e di riduzione delle discriminazioni sollecitate dalla Commissione europea nell'ambito della programmazione Fondo sociale europeo Plus 2021-2027;

CONSIDERATO che il 21 marzo di ogni anno ricorre la celebrazione della "Giornata internazionale per l'eliminazione della discriminazione razziale", indetta dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, e che in tale occasione l'UNAR indice la "Settimana di azione contro il razzismo", giunta alla sua XXII edizione (14 – 22 marzo 2026);

CONSIDERATO che sulle politiche della lotta al razzismo e alle discriminazioni l'UNAR e le Città metropolitane di Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Palermo, Messina, Milano, Napoli, Reggio Calabria, Roma Capitale, Torino, Venezia, hanno avviato una proficua collaborazione che ha previsto la realizzazione di una serie di eventi significativi diretti alle comunità locali e ai giovani, anche con il coinvolgimento di UNESCO e ICCAR;

CONSIDERATO che, a decorrere dal 1° aprile 2025, è divenuta operativa la Città metropolitana di Sassari;

CONSIDERATO che l'UNAR nell'ambito del percorso già avviato intende rafforzare il rapporto con le Città metropolitane sopra citate coinvolgendole nell'organizzazione di un evento celebrativo in occasione della Giornata del 21 marzo, volto a sensibilizzare la cittadinanza sulle tematiche della lotta al razzismo e alla xenofobia, con particolare attenzione alle giovani generazioni;

VISTO l'art. 12 della citata legge 241/1990, relativo alla concessione di sovvenzioni, contributi,



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

UFFICIO PER LA PROMOZIONE DELLA PARITÀ DI TRATTAMENTO E LA RIMOZIONE DELLE
DISCRIMINAZIONI FONDATE SULLA RAZZA O SULL'ORIGINE ETNICA

sussidi ed ausili finanziari e all'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;

VISTO il D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii., recante: «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78;

VISTO il decreto rep. n. 25 del 16 febbraio 2026 con il quale il funzionario Monica Carletti in servizio presso l'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (UNAR), è stato nominato come Responsabile Unico del Procedimento;

VISTO l'invito ad hoc rivolto alle Città Metropolitane per la presentazione di un progetto incentrato sul protagonismo giovanile per la creazione di città inclusive, basato sull'integrazione tra partecipazione, linguaggi espressivi e comunità;

RITENUTO che l'invito ad hoc rivolto alle Città metropolitane, pur non recando espresso riferimento al PN Inclusione, si inserisce nell'ambito delle finalità e degli obiettivi del Programma Nazionale Inclusione 2021–2027 ed è finanziato a valere sulle relative risorse, in coerenza con il quadro programmatico di riferimento;

CONSIDERATO che, a seguito dell'invito ad hoc rivolto alle Città metropolitane, l'Amministrazione ha ricevuto manifestazioni di interesse da parte delle seguenti Città metropolitane: Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Reggio Calabria, Roma Capitale, Torino;

CONSIDERATO che, a seguito delle manifestazioni di interesse pervenute in riscontro all'invito ad hoc, l'Amministrazione ha trasmesso i format di scheda progetto e piano economico, mediante comunicazione a mezzo PEC;

CONSIDERATO che le Città metropolitane organizzeranno, nel territorio di competenza, un evento di carattere educativo, culturale, artistico, sportivo, afferente al tema unitario: "Giovani, linguaggi e comunità: costruire città inclusive attraverso partecipazione, comunicazione e cultura", nel limite massimo di euro 25.000,00;

VISTO lo schema di convenzione (allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

CONSIDERATO che le spese relative alla suddetta procedura verranno poste a carico dei fondi assegnati all'UNAR nell'ambito del Fondo Sociale Europeo Plus - PN Inclusione e Lotta alla Povertà 2021 – 2027, Priorità 1, Obiettivo specifico ESO4.10 – Macro-azione 4.10.1 – Misura 4.10.1.1;

DATO ATTO che ai sensi del Regolamento (UE) 2021/1060 in materia di obblighi di informazione e pubblicità, la presente determinazione sarà pubblicata nelle apposite sezioni del sito istituzionale Unar e del sito istituzionale del PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027, nel rispetto delle linee guida per la comunicazione,



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

UFFICIO PER LA PROMOZIONE DELLA PARITÀ DI TRATTAMENTO E LA RIMOZIONE DELLE DISCRIMINAZIONI FONDATE SULLA RAZZA O SULL'ORIGINE ETNICA

DETERMINA

Per le motivazioni indicate in premessa, di approvare lo schema di convenzione ex art. 12 legge 241/1990 (allegato A) e di invitare ciascuna delle Città metropolitane di Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Reggio Calabria, Roma Capitale, Torino, a sottoscrivere una convenzione finalizzata alla realizzazione di eventi in occasione della "Giornata internazionale per l'eliminazione della discriminazione razziale" – 21 marzo 2026 e, comunque, nell'ambito della XXII Settimana di azione contro il razzismo" (14 – 22 marzo 2026).

Il contributo massimo erogabile da UNAR in favore di ciascuna Città metropolitana per la proposta progettuale presentata è pari ad euro 25.000,00.

Il totale delle risorse a valere sui fondi assegnati a UNAR nell'ambito del Fondo Sociale Europeo Plus – PN Inclusione e Lotta alla Povertà 2021–2027, Priorità 1, Obiettivo specifico ESO4.10 al fine di dare attuazione alle predette proposte è pari ad euro 275.000,00.

Gli obblighi delle Città metropolitane e le modalità di erogazione del contributo saranno definiti nelle successive convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, tra UNAR e le stesse Città metropolitane.

Art. 1 – Responsabile unico del procedimento

Di nominare Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 5 della legge 241/1990 e dell'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023, la dott.ssa Monica Carletti, funzionario amministrativo in servizio presso l'UNAR, in possesso dei requisiti di cui all'allegato I.2 e con le competenze professionali adeguate in relazione ai compiti al medesimo affidati, nel rispetto dell'inquadramento contrattuale e delle relative mansioni. Al RUP sono attribuiti tutti i compiti previsti dalla normativa vigente e, in particolare: la cura e il coordinamento delle fasi del procedimento; la verifica della regolarità amministrativa, dell'idoneità e della coerenza rispetto ai requisiti del PN, del rispetto dei criteri di cui alla presente determina delle proposte progettuali; il monitoraggio dell'attuazione degli interventi; nonché ogni ulteriore adempimento necessario al corretto svolgimento del procedimento.

Art. 2 – Finalità e criteri di ammissibilità

Di perseguire le seguenti finalità: favorire la cultura del rispetto e dei valori sociali finalizzati all'inclusione di tutte le persone per la prevenzione e il contrasto al razzismo, all'intolleranza e alla xenofobia, anche in ottica intersezionale, sensibilizzare le giovani generazioni e l'opinione pubblica attraverso attività educative, culturali, artistiche e sportive.

La sottoscrizione della Convenzione tra UNAR e ciascuna Città metropolitana è subordinata all'esito positivo della verifica dell'idoneità e della coerenza delle proposte progettuali pervenute, sulla base dei seguenti criteri:

- i) ammissibilità formale: rispetto dei termini e delle modalità di trasmissione, completezza documentale, validità delle firme digitali, utilizzo dei format previsti;
- ii) coerenza dell'intervento: coerenza con obiettivi e azioni del Programma, logica progettuale e congruità del cronoprogramma rispetto alle finalità suddette;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

UFFICIO PER LA PROMOZIONE DELLA PARITÀ DI TRATTAMENTO E LA RIMOZIONE DELLE DISCRIMINAZIONI FONDATE SULLA RAZZA O SULL'ORIGINE ETNICA

- iii) congruità finanziaria: coerenza del quadro economico, rispetto delle regole di eleggibilità;
- iv) assenza di doppio finanziamento.

La procedura si configura come non competitiva ai sensi dell'art. 12 della legge n. 241/1990 e prevede la sola verifica dell'idoneità delle proposte progettuali, senza formazione di graduatoria né valutazione comparativa tra i soggetti proponenti.

Art. 3 – Durata ed efficacia

Che la convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e fino al termine della “Settimana di azione contro il razzismo” (14 – 22 marzo 2026). Le parti, in qualsiasi momento, possono concordare per iscritto le modifiche e le integrazioni che si dovessero manifestare utili o necessarie alla prosecuzione o al miglioramento delle attività ivi previste. Non è ammessa alcuna intesa verbale tra le parti.

La convenzione ha efficacia a far data dall'avvenuta registrazione, da parte degli Organi di controllo, del relativo provvedimento di approvazione e impegno e pertanto, a seguito dell'esito positivo dei controlli come previsto dalla normativa vigente.

Art. 4 – Trasmissione delle proposte progettuali

Il termine per la presentazione delle proposte progettuali da parte delle Città metropolitane è fissato, entro il 27 febbraio 2026.

Quest'ultime sono tenute a compilare integralmente i suddetti format e a trasmetterli, firmati digitalmente, a mezzo PEC all'indirizzo unar@pec.governo.it.

Roma, 23 febbraio 2026

Il Direttore Generale
dott. Mattia Peradotto